



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 luglio 2023 n.102

(Ratifica Decreto Delegato 4 aprile 2023 n.59)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 4 aprile 2023 n.59 - Modifiche agli Allegati A e B alla Legge 1 febbraio 2023 n.14 – Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare della Repubblica di San Marino - promulgato:

Visto l'articolo 32, comma 1, della Legge 1 febbraio 2023 n.14;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 21 marzo 2023;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 giugno 2023;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 28 giugno 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005, gli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 4 aprile 2023 n.59 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE AGLI ALLEGATI “A” E “B” ALLA LEGGE 1 FEBBRAIO 2023 N.14 - REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DIPLOMATICO E CONSOLARE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1

(Modifiche all'Allegato A della Legge n.14/2023)

1. Il comma 5, dell'articolo 2 dell'Allegato “A” della Legge 1 febbraio 2023 n.14 è così sostituito:

“5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Affari Esteri provvederà a dare comunicazione all'Ufficio Gestione del Personale del numero di incarichi assegnati a ciascun funzionario diplomatico al fine dell'erogazione dell'indennità diplomatica di cui al presente articolo. Le nuove indennità diplomatiche, da calcolarsi sulla base della comunicazione del Dipartimento Affari Esteri, sono riconosciute a far data dal mese di aprile 2023.”.

1 bis. All'articolo 2 dell'Allegato "A" della Legge 1 febbraio 2023 n.14 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. "In virtù della natura dell'incarico, che viene svolto a tempo pieno, senza limitazioni di orario e che presuppone la piena disponibilità del funzionario diplomatico, l'indennità diplomatica è erogata appieno. Non si applicano dunque eventuali detrazioni previste dal regime Pubblica Amministrazione."

Art. 1-bis

(Modifiche all'Allegato B della Legge n.14/2023)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato "B" della Legge n.14/2023 è così sostituito:

"1. L'incarico di Capo di Missione Diplomatica non residente, di cui all'articolo 19, comma 2 della presente legge, ha una durata massima di sei anni."

2. Il comma 2 dell'articolo 1 dell'Allegato "B" della Legge n.14/2023 è così sostituito:

"2. L'incarico di Capo di Missione Diplomatica residente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della presente legge, o l'assegnazione di funzionari diplomatici a una missione diplomatica, di cui all'articolo 22 della presente legge, ha una durata minima di due anni e una durata massima di quattro anni. Terminato il periodo di servizio presso una missione diplomatica, il funzionario diplomatico riprende servizio presso il Dipartimento Affari Esteri."

Art. 2

(Modifiche all'Allegato B della Legge n.14/2023)

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 dell'Allegato "B" della Legge n.14/2023 è così sostituita:

"a) Il coefficiente S si ottiene moltiplicando per 10 l'indice di costo della vita nella città di destinazione. Sono utilizzati i più recenti indici del costo della vita (Retail Price Indices, RPI) pubblicati dall'International Civil Service Commission delle Nazioni Unite. In caso di assenza di indice RPI relativo a una sede diplomatica, si utilizza l'indice RPI della sede diplomatica più analoga, come da valutazione del Dipartimento Affari Esteri. Tali indici, calcolati in base al loro valore medio dei precedenti 12 mesi, saranno comunicati dal Dipartimento Affari Esteri all'Ufficio Gestione del Personale, a cadenza annuale ed entro il 15 gennaio di ogni anno. L'indennità di sede corrispondente all'indice relativo alla sede di New York, utilizzato come base per il calcolo dei suddetti indici RPI, può essere oggetto di rivalutazione da parte del Congresso di Stato mediante decreto delegato con la medesima cadenza degli indici stessi. A tal fine il Congresso di Stato può utilizzare l'indice presente sul Monthly Bulletin of Statistics delle Nazioni Unite (Consumer Price Indices – General)."

2. Il primo trattino della lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 dell'Allegato "B" della Legge n.14/2023 è così sostituito:

"- il coniuge o persona in regime di unione civile ai sensi della normativa vigente, convivente e non esercitante un'attività retribuita o percipiente un reddito da pensione;"

3. Il comma 5 dell'articolo 3 dell'Allegato "B" della Legge n.14/2023 è così sostituito:

"5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Affari Esteri provvederà a dare comunicazione all'Ufficio Gestione del Personale dell'incarico di sede assegnato a ciascun funzionario diplomatico al fine dell'erogazione dell'indennità di sede di cui al presente"

articolo. Le nuove indennità di sede, calcolate secondo i criteri di cui al comma 4 del presente articolo, saranno riconosciute a far data dal mese di aprile 2023.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 luglio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti